

N. 4108-5189-B

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA II COMMISSIONE
PERMANENTE (GIUSTIZIA) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

nella seduta del 16 luglio 1991 (v. stampato Senato n. 2921)

**MODIFICATA DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta pomeridiana del 22 gennaio 1992

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CURCI, MASTRANTUONO (4108); GARGANI, CARIA, CALVANESE,
VAIRO, SCARLATO (5189)**

Istituzione del tribunale ordinario
e della pretura circondariale di Nocera Inferiore

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 22 gennaio 1992*

TESTO

APPROVATO DALLA II COMMISSIONE
PERMANENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

1. Nel distretto della corte d'appello di Salerno sono istituiti il tribunale ordinario di Nocera Inferiore, la procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Nocera Inferiore e la pretura circondariale di Nocera Inferiore.

TESTO

MODIFICATO DALLA II COMMISSIONE
PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Identico.

2. Il tribunale ordinario e la pretura circondariale di Nocera Inferiore hanno giurisdizione nel territorio dei comuni di Angri, Castel San Giorgio, Corbara, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Roccapiemonte, San Marzano sul Sarno, Sant'Egidio del Monte Albino, San Valentino Torio, Sarno, Scafati.

3. Fa parte della pretura circondariale di Nocera Inferiore la sezione distaccata di Sarno.

4. Nella tabella II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, contenente l'elenco dei circondari dei tribunali non provinciali nei quali le funzioni di pubblico ministero presso le preture vengono temporaneamente attribuite alle procure della Repubblica presso i tribunali medesimi, dopo le parole « 47) Velletri » sono inserite le parole « 48) Nocera Inferiore », con successivo mutamento della progressione numerica dell'elenco.

ART. 2.

1. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle dotazioni dei ruoli del Ministero, gli organici del tribunale ordinario, della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nocera Inferiore, avuto riguardo ai carichi di lavoro verificatisi nel quinquennio precedente nei territori compresi nel circondario di cui all'articolo 1, ed a fissare la data di inizio del funzionamento dei predetti uffici giudiziari.

2. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A, B e C annesse al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come rispettivamente sostituite dalle tabelle A, B e C annesse alla legge 1° febbraio 1989, n. 30.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti nell'articolo 1, gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale ordinario ed alla pretura circondariale di Salerno ed appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza per territorio rispettivamente del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nocera Inferiore sono devoluti alla cognizione di questi ultimi uffici, fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali è stato già dichiarato aperto il dibattimento.

ART. 4.

1. Per le esigenze relative al primo impianto degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 è autorizzata nell'anno 1991 la spesa di lire 5.500 milioni, cui si provvede, quanto a lire 2.500 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, utilizzando quota dell'accantonamento « Interventi vari in favore della giustizia », e, quanto a lire 3 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, utilizzando quota dell'accantonamento « Trasformazione delle case mandamentali e acquisizione di nuovi istituti penitenziari. Ristrutturazione e ampliamento edifici penitenziari esistenti ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

1. Per le esigenze relative al primo impianto degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 è autorizzata nell'anno 1992 la spesa di lire 3.200 milioni, cui si provvede, quanto a lire 1.200 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, utilizzando quota dell'accantonamento « Interventi vari in favore della giustizia », e, quanto a lire 2.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, utilizzando quota dell'accantonamento « Interventi vari in favore della giustizia ».

Identico.